

Il rinvio al **1° gennaio 2020** della data in cui *le regole tecniche antiriciclaggio* varate dal **Cndcec** diventano vincolanti per i **Commercialisti**, non ha fatto venire meno gli obblighi presistenti di controllo della **Clientela ai fini antiriciclaggio** e cioè: *Adeguata verifica della clientela-Conservazione dei dati-Formazione del personale-Collaborazione con le Autorità nel segnalare operazioni sospette o comunicazioni di violazione di contante.*

- A. **Adeguata verifica del cliente:** è la prima attività da svolgere all'atto dell'accettazione di un nuovo incarico. Consiste nel fare una vera e propria "due diligence" sul cliente. E' necessario identificare l'esecutore (*figura che, avendone titolo, richiede al professionista la prestazione*) ed il titolare effettivo, richiedere le informazioni su natura e scopo della prestazione/operazione richiesta ed effettuare una oggettiva valutazione del rischio su cliente e prestazione svolta. Un ruolo fondamentale ricopre il controllo costante nei rapporti continuativi per verificare il sorgere di eventuali indici di anomalia (*utilizzo frequente ed ingiustificato di denaro contante*) o profili di rischio sospetti (*improvvisi/ripetute variazioni degli assetti proprietari o dell'amministrazione dell'Impresa oppure ingresso di soci e/o amministratori che per il loro profilo, potrebbero rappresentare meri presta-nomi di soggetti terzi*).
- B. **Conservazione dei dati:** può essere svolta in formato cartaceo, informatico o misto, garantendo il rispetto delle norme dettate dal *Codice* in materia di protezione dei dati personali. La *Normativa* impone che la conservazione dei dati rispetti: la prevenzione della perdita degli stessi; l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle Autorità; l'integrità e l'inalterabilità; la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni; il mantenimento della storicità dei dati stessi. La documentazione conservata deve consentire di risalire alla data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni su scopo e natura del rapporto o della prestazione; data, importo e causale dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati.
- C. **La formazione antiriciclaggio:** questo è il presidio più sottovalutato e tuttavia tra i più importanti. L'investimento nella formazione del Personale dello Studio rappresenta l'aiuto principale per gestire gli obblighi e per un costante e corretto controllo sui clienti. I Collaboratori sono coloro che si trovano in prima linea nel gestire l'ordinarietà del cliente e devono essere in grado di riconoscere (con una adeguata formazione) gli indici di anomalia ed i comportamenti anomali dei clienti. Il **Cndcec** suggerisce piano di formazione per i Dipendenti di Studio comprendente sessioni teoriche e pratiche di almeno tre ore l'anno (**Informativa n.48 giugno 2018**).
- D. **Segnalazioni e comunicazioni:** il Commercialista deve effettuare la Segnalazione di Operazione Sospetta *quando sa, sospetta o a ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio*. La comunicazione di violazione del contante è **obbligatoria** per trasferimento di contante tra Soggetti diversi, superiori alla **soglia di 2.999,99 euro**, oppure in caso di **trasferimento di assegni non trasferibili superiori a 999,99 euro**.